

D1. Si condivide l'analisi dell'Autorità sulle criticità strutturali che impediscono lo sviluppo di una offerta legale di contenuti digitali?

D2. In caso affermativo, quale si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire l'apertura del mercato dell'accesso ai contenuti premium e garantire l'interoperabilità delle diverse piattaforme trasmissive?

D3. Si ritiene utile un intervento di mediazione dell'Autorità inteso a favorire il superamento degli ostacoli di natura contrattuale che attualmente rallentano lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti su tutte le piattaforme disponibili?

D1.

L'importanza dell'economia digitale rappresenta una delle più grandi opportunità di sviluppo economico per l'intera Europa.

In particolare il mercato della musica attraverso le piattaforme digitali è in continua espansione. Seppur la crescita non corrisponda ancora alle aspettative dell'industria, i dati che emergono (una crescita del 10% nel 2010) indicano un'incontrovertibile mutazione delle modalità di consumo di musica e un trend destinato ad aumentare esponenzialmente nei prossimi anni.

Si condivide quindi l'analisi dell'Autorità rispetto alle criticità strutturali che di fatto hanno fino ad oggi impedito una maggiore crescita del mercato digitale, in particolare il fenomeno della pirateria digitale a cui non si sono ancora trovati rimedi efficaci.

In questo senso si concorda sul fatto che l'Autorità, in quanto autorità amministrativa dotata di poteri di vigilanza, sia *legittimata ad intervenire nei riguardi di gestori di siti internet sui quali fossero ospitati contenuti digitali coperti da copyright senza l'autorizzazione del titolare.*

Gli editori musicali auspicano una fattiva collaborazione a tutela del diritto d'autore tra Agcom e la Società degli Autori e Editori nell'ambito delle rispettive competenze e dei rispettivi ruoli.

D2.

Si concorda che la difesa del diritto d'autore debba essere accompagnata da misure di sostegno allo sviluppo di offerta di contenuti digitali legali.

L'industria editoriale musicale concorda con il concetto di interoperabilità che favorisca la fruizione di musica attraverso le varie piattaforme.

D3.

Non siamo contrari ad interventi atti a stimolare soluzioni di interoperabilità che possano incrementare il consumo di musica evitando però ogni tipo di discriminazione nei confronti dei produttori di contenuti e del libero mercato e garantendo reale protezione dagli utilizzi illeciti.

D1. Si condivide l'auspicio dell'Autorità di un ripensamento complessivo delle "finestre di distribuzione" e delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva?

D2. In caso affermativo, si ritiene utile un intervento dell'Autorità in fase di mediazione inteso a favorire una riduzione dello scarto temporale tra i canali di distribuzione tradizionali e quelli più innovativi?

D1.

La preoccupazione dell'Autorità rispetto al rischio che il ritardato rilascio di contenuti su Internet possa favorire la pirateria, pur essendo in parte condivisibile non tiene conto di politiche commerciali e di indirizzi industriali da cui non possiamo prescindere.

Si ritiene inoltre che il nostro paese per dimensioni del mercato e per volume di produzioni locali non possa pretendere da solo di dettare eventuali nuove regole in un mercato globale.

D1. Si concorda con le ipotesi in cui si articolerebbe la campagna di informazione e di educazione alla legalità?

D2. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di inserire nei contratti di hosting e caching un contenuto minimo informativo inerente alla normativa in tema di protezione del diritto d'autore e le conseguenze connesse alla sua violazione, nonché alle modalità di pagamento per fruire dei contenuti legali anche mediante forme di m-payment?

D2. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di procedere all'invio di una mail informativa automatica all'utente al momento del primo accesso ad internet?

D1.

Si ritiene indispensabile in un mercato in cui l'economia digitale diventa sempre più importante che questa espansione sia accompagnata da campagne istituzionali di sensibilizzazione e di istruzione alla legalità.

Si ritiene utile che la comunicazione sia da una parte rappresentata da un messaggio positivo dedicato alle offerte legali e alle opportunità di fruizione lecita dei contenuti, ma dall'altra ad una corretta informazione dei rischi tecnici e sanzionatori a cui andrebbe incontro chi perpetuasse attività illecite.

Considerando che il media più efficace per una campagna di sensibilizzazione di questo tipo sia proprio il web, gli internet service provider dovrebbero essere coinvolti in prima persona in una massiccia campagna virale di sensibilizzazione verso tutti gli utenti di internet.

D2.

Si concorda con la proposta di inserire nei contratti di hosting e caching contenuti informativi dedicati al tema della tutela del diritto d'autore.

D3.

Si concorda con l'idea di inviare ad ogni nuovo utente di internet una mail informativa automatica sul tema.

D1. Si concorda con la procedura delineata dall'Autorità sulla rimozione selettiva anche per quanto riguarda la tempistica prevista? In caso contrario, si prega di indicare le ragioni del dissenso. Nel caso s'intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella qui descritta.

D.1

Avendo in questi anni sperimentato la lentezza e a volte la difficile praticabilità di un intervento dell'Autorità Giudiziaria, si ritiene estremamente importante arrivare in breve tempo ad una soluzione come quella prevista dall'Autorità.

E' necessario implementare una serie di strumenti veloci, snelli ed efficaci che pur non inibendo un eventuale secondo livello di ricorso all'Autorità Giudiziaria in caso di violazioni gravi, garantiscano una reale e immediata tutela del diritto d'autore per tutti i titolari di contenuti.

In questo caso la tempistica proposta dall'Autorità sembra adeguata (48 ore di notice e dopo 5 giorni eventuale take down) e in grado di garantire un efficace intervento in caso di violazione allo stesso tempo di offrire l'opportunità di verifica necessaria.

D2. Tra le ipotesi alternative previste per il caso della rimozione totale, quale delle due si ritiene preferibile?

Riteniamo che l'inibizione del sito web, ovvero dell'indirizzo IP e DNS sia in assoluto la soluzione più chiara e efficace come già sperimentato nei casi di siti illeciti di scommesse ecc.

D3. Si ritiene vi siano altre misure più efficaci nel contrastare il fenomeno della pirateria? In caso affermativo, si prega di indicarle evidenziandone i relativi vantaggi.

Riteniamo che il blocco dell'indirizzo IP e DNS sia l'unico strumento realmente efficace in grado di fermare non solo siti non disposti a dialogare con i produttori e i titolari di contenuti, ma anche tutti i siti che dispongono di server all'estero e a cui altrimenti sarebbe impossibile ostacolare l'attività illecita.

Ricordiamo inoltre che queste misure avrebbero il doppio effetto di non colpire l'utente finale ma di concentrare l'effetto censorio su tutti i siti che consapevolmente traggono

profitti sempre più alti da attività illecite.

D1. Si ritiene efficace l'eventuale adozione di disposizioni che, sul modello delle licenze collettive estese, attribuiscono efficacia generale agli accordi volontari tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei provider e degli utenti, in relazione alle modalità di gestione dei diritti relativi agli utilizzi non commerciali di opere protette online? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.

D2. Si condivide il percorso procedurale proposto, consistente nella adozione di apposite disposizioni relative all'efficacia generale degli accordi collettivi volontari e l'eventuale adozione di delibere attuative in relazione agli impegni in materia tariffaria assunti dagli ISP? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.

D3. Si ritiene opportuna l'individuazione di forme di pagamento da parte dell'utente semplici e all'avanguardia come ad esempio quelle di m-payment?

D1.

D.2

Riteniamo di difficile applicazione un concetto di "global licensing" che non avrebbe uguali nel mondo e che di fatto inibirebbe la libertà dei titolari dei diritti di amministrare in libertà e autonomia le opere controllate.

Per gli editori e gli autori esiste di fatto un concetto di licenza collettiva attualmente applicata attraverso la Siae che vanta accordi di licenza con importanti player del mondo digitale (Google, Telecom, ecc.). Risulta molto più complicato un concetto di licenza globale trasversale che comprenda anche i produttori di contenuti (discografia, cinema ecc.).

Non riteniamo però inutile un'attività propulsiva da parte dell'Autorità al fine di investigare nuove forme di distribuzione sulle piattaforme digitali e in generale un'attività di promozione per un allargamento dell'offerta di contenuti legali.

D2.

3) Interpretazione estensiva dell'eccezione della copia privata per ricomprendere il download non autorizzato

Riteniamo utile promuovere iniziative che possano rendere più semplice l'accesso a contenuti legali come ad esempio sistemi di pagamento più flessibili.

Non crediamo plausibile l'ipotesi di applicabilità del concetto di "uso privato" di download non autorizzati nel caso in cui tali contenuti siano resi disponibili attraverso la rete ad altri utenti.

D1. Si ritiene che un eventuale ruolo di mediazione svolto dall’Autorità nelle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i soggetti interessati a valle dell’applicazione della normativa a tutela del diritto d’autore possa essere utile? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.

D1. Istituzione presso l’Autorità di un Tavolo tecnico sul diritto d’autore. Si ritiene utile l’iniziativa proposta? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.

Un tavolo tecnico sul diritto d’autore è già in funzione (Comitato Consuntivo Permanente per il Diritto d’Autore – CCPDA) e gestito dal Ministero per i Beni Culturali.

Riterremmo utile mantenere il tavolo già esistente assicurandosi che sia ben rappresentativo e abbia in dotazione strumenti efficaci per svolgere al meglio la propria missione nonché possa avvalersi di una eventuale commissione specificatamente dedicata alle problematiche relative al mondo digitale.

L’istituzione di un ulteriore tavolo renderebbe entrambe le iniziative meno efficaci e autorevoli.